

**Regolamento
della legge cantonale di applicazione alla legge federale
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RLCLArm)
(del 17 ottobre 2000)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

d e c r e t a :

TITOLO I
Autorità e competenze

Ufficio dei permessi (art. 2 cpv. 2)

Art. 1 ¹Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi (in seguito: Ufficio) è l'autorità competente ad applicare la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm) e la legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm).

²Per le eccezioni di cui all'art. 2 lett. i) LCLArm l'Ufficio definisce in particolare le condizioni cui devono adempiere i richiedenti, le modalità d'uso e le condizioni di conservazione.

Commissione d'esame (art. 2 cpv. 2, artt. 4, 11)

Art. 2 ¹Il Dipartimento delle istituzioni nomina una Commissione d'esame, composta di un rappresentante l'Ufficio, un giurista e due armaioli, con i relativi sostituti, cui è affidato il compito di procedere all'esame delle nozioni di cui dispongono le persone richiedenti le patenti e le autorizzazioni federali e cantonali.

²La Commissione può dotarsi di un regolamento interno.

³Per le indennità vale quanto previsto dal Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali del 5 febbraio 1997.

Polizia cantonale (art. 2 cpv. 2, artt. 4, 11)

Art. 3 ¹Alla Polizia cantonale è affidato il compito di procedere all'esame delle persone richiedenti il permesso di porto d'armi e di particolari tipi di armi vietate, segnatamente manganelli e bastoni da combattimento.

²L'Ufficio può delegare l'esecuzione dell'esame a società o associazioni private.

TITOLO II
Procedura
Sezione 1
patente per collezionista

Domanda (artt. 3, 4, 5)

Art. 4 La domanda per l'ottenimento della patente deve essere presentata all'Ufficio mediante l'apposito modulo cui devono essere allegati:

- a) l'estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi;
- b) la copia di un documento ufficiale di legittimazione;
- c) la descrizione dettagliata e la documentazione fotografica dei locali, del mobilio e dei sistemi di sicurezza di cui si dispone per la conservazione delle armi, degli accessori di armi e delle munizioni.

Esame (artt. 4, 10, 11)

Art. 5 L'Ufficio può esonerare dall'esame persone che in virtù della loro professione o del loro grado in seno all'esercito, manifestamente già dispongono delle nozioni indicate dall'art. 3 lett. a) e b) LCLArm, e segnatamente agenti di polizia, guardie di confine, ufficiali dell'esercito.

Idoneità dei locali e dei mobili (art. 4 cpv. 2 lett. c)

Art. 6 Sono ritenuti idonei i locali e i mobili che presentano caratteristiche di sicurezza analoghe a quelle stabilite dalle normative federali sulle esigenze minime relative ai locali per il commercio delle armi.

Sezione 2
autorizzazione per attività sportiva

Domanda (artt. 7, 10)

Art. 7 La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione cantonale deve essere presentata all'Ufficio mediante l'apposito modulo cui devono essere allegati:

- a) l'estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi;
- b) la copia di un documento ufficiale di legittimazione;
- c) la descrizione dettagliata dell'arma;
- d) la dichiarazione di affiliazione ad una società dalla quale risulti che l'arma serve per l'espletamento dell'attività sportiva.

Esame (artt. 7, 10, 11)

Art. 8 L'Ufficio può esonerare dall'esame persone che, in virtù della loro professione o del loro grado in seno all'esercito, manifestamente già dispongono delle nozioni indicate dall'art. 7 cpv. 2 lett. a) LCLArm, e segnatamente agenti di polizia, guardie di confine, ufficiali dell'esercito.

TITOLO III
Tasse

Patente per collezionista (art. 14)

Art. 9 La tassa per rilascio della patente per collezionista è fissata in fr. 200.--.

Esami (art. 14)

Art. 10 La tassa d'esame ammonta a:

- a) fr. 150.-- per la patente per collezionista;
- b) fr. 100.-- per l'autorizzazione sportiva;
- c) fr. 50.-- per il permesso di porto d'armi per particolari tipi di armi vietate, segnatamente manganelli e bastoni da combattimento.

TITOLO IV
Disposizioni finali e abrogative

Sanzioni (art. 15)

Art. 11 L'Ufficio pronuncia le contravvenzioni relative alle infrazioni alla legge e al presente regolamento.

Norma abrogativa

Art. 12 Il regolamento d'applicazione della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'armi del 12 maggio 1993 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 13 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.¹⁾

Pubblicato nel BU ~~2000~~, 327.

Note:

- 1) Entrata in vigore: 20 ottobre 2000 - BU 2000, 327.